

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

(Emanato con D.R. n. 88 del 06.02.2006)

## ARTICOLO 1

### *Disposizioni generali ed ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università degli Studi del Sannio.

1. Ai fini del presente regolamento, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si definiscono:

- a) trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in un banca-dati;
- b) dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale";
- d) dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- e) titolare: la pubblica amministrazione cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza";
- f) responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali";
- g) incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile";
- h) interessato: la persona fisica, giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano, solo in quanto compatibili, ai trattamenti di dati "sensibili" o "giudiziari", disciplinati da apposita regolamentazione di Ateneo, alla quale si rinvia espressamente.

## **ARTICOLO 2**

### ***Titolare, responsabili ed incaricati del trattamento***

1. Titolare dei trattamenti di dati personali, di cui all'art. 1 del presente regolamento, è l'Università degli Studi del Sannio, nella persona del Rettore.

2. Al predetto titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

3. Responsabili del trattamento dei dati personali, ciascuno per la parte di propria competenza, sono i responsabili delle seguenti strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio:

- Presidi di Facoltà, per i dati trattati nell'ambito delle rispettive strutture didattiche;
- Direttori dei Dipartimenti e delle strutture assimilate, per i dati trattati nell'ambito delle rispettive strutture di ricerca;
- Direttore Amministrativo, per i dati trattati nell'ambito degli Uffici di Staff del Direttore Amministrativo e nell'ambito del Centro di Ateneo per la Elaborazione dei Dati Amministrativi;
- Dirigenti di Divisione, per i dati trattati nell'ambito delle strutture (Uffici e Settori) afferenti alla Divisione.

4. Il titolare può designare, con proprio provvedimento, responsabili del trattamento dei dati altri soggetti, rispetto a quelli individuati al comma 2, anche esterni all'Ateneo.

5. I responsabili eventualmente procedono, con propri atti scritti, all'individuazione ed alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali all'interno delle singole strutture.

6. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati è pubblicato sul sito web di ateneo.

## **ARTICOLO 3**

### ***Tipologie dei dati trattati dall'Università'***

1. Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

2. In applicazione del vigente Statuto, l'Università degli Studi del Sannio ha quali compiti istituzionali primari la formazione e la ricerca scientifica e tecnologica.

3. L'Università, in particolare, persegue e garantisce: a) la inviolabilità della libertà di insegnamento e di ricerca e l'autonomia delle proprie strutture didattiche e scientifiche ; b) la programmazione delle proprie attività e l'impegno delle proprie risorse per il permanente conseguimento di obiettivi di alta qualità scientifica e formativa, anche attraverso il monitoraggio e la autovalutazione delle proprie capacità e dei risultati raggiunti.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università tratta principalmente le seguenti tipologie di dati personali:

1. dati relativi al personale dipendente ed a contratto;
2. dati relativi a studenti, dottorandi, specializzandi, inclusi coloro che hanno già terminato gli studi, e categorie assimilate ;
3. dati relativi al personale operante a vario titolo nell'Università (borsisti, tirocinanti, ecc.);
4. dati raccolti per fini amministrativi e contabili;
5. dati raccolti per fini di didattica e ricerca.

#### **Articolo 4**

##### ***Modalità di raccolta e requisiti dei dati***

1. L'Università degli Studi del Sannio tratta soltanto i dati indispensabili per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Il trattamento dei dati personali, in particolare, avviene nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, pertinenza e non eccedenza rispetto ai predetti fini istituzionali.

#### **Articolo 5**

##### ***Circolazione dei dati all'interno dell'Università***

1. Nell'ambito delle strutture dell'Università l'accesso ai dati personali ed il relativo trattamento è consentito esclusivamente al responsabile nonché ai soggetti designati come incaricati, eventualmente nei limiti dell'ambito del trattamento a ciascuno consentito.

2. Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università deve essere debitamente motivata e connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla loro specifica funzione, e viene valutata in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.

3. Il richiedente deve adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati a lui trasmessi ed utilizzarli solo per le finalità per cui gli stessi sono stati richiesti.

4. Ai fini dell'accesso ai dati sono equiparati alle strutture dell'Università gli organismi di controllo e di valutazione quali il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione ed ogni altro organo a cui espresse disposizioni normative affidano tali compiti.

## **Articolo 6**

### ***Raccolta e cessazione delle banche di dati***

1. Chiunque, diverso dai responsabili, voglia intraprendere o cessare il trattamento di dati personali, finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, organizzative e di ricerca, deve darne previa comunicazione al titolare.

2. La predetta comunicazione deve indicare :

a) le finalità e modalità del trattamento;

b) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;

c) l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;

d) gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora si tratti di dati sensibili o di dati relativi a provvedimenti di cui all'articolo 686 c.p.p., fuori dal territorio nazionale;

e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate, che comunque non possono essere inferiori a quelle previste dalla vigente normativa;

f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.

In tal caso il proponente diventa automaticamente responsabile del trattamento dei relativi dati.

3. La tenuta e l'aggiornamento dell'inventario delle banche dati esistenti presso le strutture dell'Università è effettuato dai rispettivi responsabili.

## **Articolo 7**

### ***Modalità di comunicazione e diffusione di dati***

1. I soggetti privati e gli enti pubblici economici interessati all'acquisizione di dati in possesso dell'Università devono presentare al titolare una richiesta scritta e motivata da cui risulti:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;

b) le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;

c) l'eventuale ambito di utilizzo dei dati richiesti;

d) l'impegno ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate;

e) la norma di legge o di regolamento in base a cui la richiesta è avanzata.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento, ove designato, dopo aver valutato che il trattamento, la comunicazione o la diffusione dei dati siano compatibili con i fini istituzionali dell'ateneo, nonché conformi alla vigente normativa, provvede alla trasmissione degli stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

3. Per la disciplina delle richieste di dati provenienti da soggetti pubblici, nonché delle ulteriori forme di comunicazione a tali soggetti indirizzate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, alle quali si rinvia espressamente.

### **Articolo 8**

#### ***Dati personali oggetto di comunicazione e diffusione***

1. E' comunque permessa la diffusione e la comunicazione a terzi di dati relativi al personale, anche cessato, docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell'Università, nonché dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Ateneo e dei soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni dell'Università, quando siano indicati esclusivamente:

- nome, qualifica e dati ad essa relativi;
- sede di servizio, ivi compreso il numero di telefono e di fax;
- struttura di appartenenza dell'interessato ed organo collegiale di cui sia eventualmente membro.

In ogni caso non potranno essere diffusi o comunicati a terzi dati relativi allo stato matricolare, al rendimento ed all'efficienza, alla cessazione dallo status di docente o dipendente, alle azioni di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, ai procedimenti penali, disciplinari e ad inchieste ispettive ad essi preliminari, salvi i casi di giustizia.

2. Il titolare di un corso può comunicare e diffondere anche mediante affissioni di elenchi gli esiti di esami, corsi e prove anche intermedie di vario tipo sostenute.

3. Sono altresì permesse la diffusione e la comunicazione a terzi di dati statistici in forma anonima.

### **Articolo 9**

#### ***Comunicazione o diffusione di dati relativi a studenti***

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale e nel mondo del lavoro, anche all'estero, dei giovani studenti e laureati, ed ove la diffusione sia necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Ateneo o comunque se non incompatibili con essi, si possono comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati:

- relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti, dei giovani laureati e laureandi, borsisti, specializzandi, dottorandi, allievi di corsi di formazione professionale o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio e di ricerca presso l'ateneo anche al fine di consentire l'invio ai soggetti sopra indicati, di inviti ad incontri, manifestazioni, riunioni, congressi, aventi ad oggetto tematiche connesse all'ambito universitario.

I predetti dati possono essere successivamente trattati per le sole finalità in base alle quali sono comunicati o diffusi.

2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a) del decreto.

### **Articolo 10**

#### ***Comunicazione o diffusione di dati relativi ad attività di studio o di ricerca***

1. Al solo fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico l'Università degli Studi del Sannio può comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici, ricercatori, docenti, esperti e studiosi.
2. Dalla predetta comunicazione e diffusione sono esclusi i dati sensibili e giudiziari.
3. la comunicazione e la diffusione dei predetti dati è esclusa, qualora l'interessato si opponga per motivi legittimi al trattamento di dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

### **Articolo 11** ***Obblighi di informativa***

1. La raccolta di dati personali dovrà essere preceduta da adeguata e completa informativa nei confronti dell'interessato.
2. L' informativa di cui al precedente comma, qualora la raccolta avvenga per fini statistici, rappresenta l'eventualità che i dati personali possono essere conservati e trattati per altri scopi statistici, per quanto noto adeguatamente specificati.
3. Quando la raccolta dei dati avviene nell'ambito di procedimenti coinvolgenti un numero non precisato di destinatari (bandi di concorso, bandi di gara, avvisi e bandi vari, sussidi agli studenti ...) l'obbligo di informativa può essere assolto mediante l'inserimento della stessa nel testo del bando o dell'avviso, nonché in calce alla modulistica eventualmente predisposta per la predetta raccolta.
3. Al momento dell'iscrizione, l'Università assicura ai propri studenti l'informazione in merito alla raccolta ed alla cessazione delle banche contenenti i dati degli studenti.

### **Articolo 12** ***Comunicazione a mezzo fax***

1. I dati personali, nei limiti delle disposizioni di cui sopra, potranno essere comunicati anche a mezzo fax.
2. I dipendenti incaricati dall'Università all'invio e alla ricezione delle comunicazioni via fax sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e le misure di sicurezza che la normativa vigente pone a protezione dei dati personali.

### **Articolo 13** ***Rilascio dei certificati relativi agli studenti***

Agli uffici dell'Ateneo è consentito comunque il rilascio a terzi di certificati contenenti dati personali relativi a studenti o laureati presso l'ateneo, ivi compresi dati riguardanti la partecipazione dello studente ai programmi universitari Erasmus- Socrates e comunque ad altri accordi culturali, nonché la sua reperibilità all'estero, purché dietro esibizione di atto

di delega con firma autenticata dell'interessato, anche inviata via fax, oppure di atto di delega, senza firma autentica, accompagnato dall'esibizione del documento d'identità del delegante e del delegato anche in fotocopia o trasmesso mediante fax.

#### **Articolo 14** ***Misure di sicurezza e documento programmatico***

1. Il titolare ed i responsabili custodiscono i dati personali raccolti negli archivi informatizzati e cartacei della struttura di appartenenza, adottando tutte le misure idonee ad evitare i rischi di distruzione o perdita nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. In particolare, il titolare adotta le misure minime di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché le eventuali, ulteriori misure di sicurezza ritenute opportune.

2. Il titolare dei trattamenti, entro il 31 marzo di ciascun anno, aggiorna il Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati.

3. I responsabili dei trattamenti collaborano con il titolare all'aggiornamento ed alla revisione periodica del predetto Documento, nonché all'attuazione delle eventuali, ulteriori misure di sicurezza adottate.

#### **Articolo 15** ***Accesso ai dati personali***

1. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, trattati dall'Università degli Studi del Sannio.

2. Il diritto di accesso ai dati personali si esercita mediante richiesta, indirizzata al titolare o al responsabile del trattamento.

3. All'istanza di accesso ai dati personali il responsabile del trattamento fornisce idoneo riscontro, senza ritardo.

4. L'accesso ai dati personali da parte dell'interessato è gratuito. Tuttavia, qualora risulti confermata l'esistenza dei dati dell'interessato, può essere richiesto un contributo spese in presenza di una richiesta di riprodurre uno speciale supporto su cui i dati personali figurano. Il contributo può dunque arrivare ad un massimo di euro 20,00 nel caso in cui la risposta sia positiva (si confermi cioè di detenere i dati) ma l'interessato chieda che siano riportati su supporti particolari come audiovisivi, lastre, nastri, evidentemente di maggior costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd rom.

5. Qualora la richiesta di accesso dia esito negativo e, quindi, non risulti confermata l'esistenza dei dati, il richiedente dovrà versare un contributo spese, individuato

forfetariamente in misura pari a Euro 10,00, ridotto ad Euro 2,50 qualora i dati siano trattati con strumenti elettronici e la risposta negativa sia fornita oralmente.

## **Articolo 16**

### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento è approvato dai competenti Organi di Ateneo ed emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.



